

Codice di Condotta Antitrust



Indice

Introduzione	3
Sezione I Intese restrittive della Concorrenza	4
Intese orizzontali	5
Partecipazioni ad associazioni di categorie, consorzi e organismi simili	7
Scambio di informazioni commercialmente sensibili	8
Sezione II Abuso di posizione dominante	10
Abuso di sfruttamento	11
Abusi escludenti	12
Sezione III Abuso di dipendenza economica	13
Sezione IV Linee Guida per lo scambio di informazioni commercialmente sensibili	15
Sezione V Ispezioni e collaborazione con le Autorità Antitrust	19

Introduzione

I principi del libero mercato rientrano tra i valori fondamentali di Cellnex Italia S.p.A. ("**Cellnex**" o la "**Società**") – e del gruppo cui la stessa appartiene – e sono parte integrante della sua attività, nonché espressamente richiamati nel Codice Etico del gruppo. Pertanto, Cellnex è da sempre impegnata nella promozione e diffusione, della conoscenza e del rispetto del diritto della concorrenza.

Ferma restando la validità dei principi e delle disposizioni contenute nei documenti in materia di concorrenza già adottati dalla Società¹, il presente *Codice di Condotta in materia antitrust* ("**Codice di Condotta**") si propone di indicare quali comportamenti devono essere tenuti nella gestione quotidiana dell'attività d'impresa, e che Cellnex si impegna a rispettare anche nell'ambito dei rapporti con i suoi concorrenti, e quali, al contrario, devono essere evitati per scongiurare possibili rischi sanzionatori e reputazionali a carico di Cellnex, alla luce delle norme che disciplinano:

- la fattispecie di intesa restrittiva della concorrenza (cfr. *Sezione I*) di cui all'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("**TFEU**") e all'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("**legge n. 287/1990**");
- la fattispecie di abuso di posizione dominante (cfr. *Sezione II*), di cui all'art. 102 TFUE e all'art. 3 della legge n. 287/1990;
- la fattispecie di abuso di dipendenza economica (cfr. *Sezione III*), di cui all'art. 9 della legge n. 192 del 18 giugno 1998 recante "*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*" ("**legge n. 192/1998**").

¹ Si fa riferimento in particolare alla *Conflict of Interest Policy*, al *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, alla *Policy for the Whistleblowing Channel* e al

Il *Codice di Condotta* include anche un approfondimento e delle linee guida relative allo scambio di informazioni commercialmente sensibili nel contesto degli accordi di cooperazione con concorrenti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i. (cfr. *Sezione IV*).

Infine, Il *Codice di Condotta* contiene alcune indicazioni operative cui è opportuno attenersi nel caso di ispezioni condotte dai funzionari delle autorità di concorrenza ("**Autorità Antitrust**") quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") e la Commissione europea, nell'ambito di procedimenti istruttori per l'accertamento di violazioni della normativa antitrust (cfr. *Sezione V*) relativi agli obblighi di collaborazione con le Autorità Antitrust (quali, ad es. l'art. 14, commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 5 della legge n. 287/1990 e l'art. 23 del Regolamento CE 1/2003).

Le indicazioni contenute nel *Codice di Condotta* riguardano i principali orientamenti in materia antitrust di maggior rilevanza per Cellnex in funzione delle sue attività, ma non sono da ritenersi esaustivi. Pertanto, in caso di dubbio, si raccomanda in ogni caso di rivolgersi al *Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer* di Cellnex.

Codice Etico Cellnex Telecom, elaborati da Cellnex Telecom S.A. ed alla cui osservanza sono tenute tutte le società da questa controllate.

Sezione I

Intese restrittive della Concorrenza

Le regole di seguito indicate rappresentano le principali fattispecie che possono verificarsi nell'ambito di rapporti con concorrenti, fornitori o operatori MNO. Si rimanda alla Sezione IV per specifiche regole aggiuntive da adottare in caso di negoziazione / attuazione di accordi di cooperazione con concorrenti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i.

Intese orizzontali

NON SI DEVE:



1

Discutere con i rappresentanti di imprese concorrenti in merito a (i) prezzi (o singole componenti e modalità di composizione del prezzo), (ii) le tempistiche dei mutamenti dei prezzi e (iii) altri termini e condizioni economiche da applicare ai clienti.

2

Discutere con i rappresentanti di società concorrenti circa le rispettive strategie imprenditoriali (ad esempio, strategie relative ad opportunità e possibili modalità di crescita ed espansione) o la possibile ripartizione dei clienti e dei mercati.

3

Discutere con i rappresentanti di società concorrenti circa l'esclusione dal mercato (anche meramente ipotetica) di altri operatori concorrenti, clienti o fornitori.

4

Discutere con i rappresentanti di società concorrenti circa eventuali o pianificate variazioni (anche meramente ipotetiche) dell'offerta di beni/servizi e del livello/tipologia di investimenti che si intendono effettuare in un dato mercato, segmento merceologico o geografico.

5

Dare accesso a, scambiare, cercare di avere accesso a e discutere di, informazioni aziendali non pubbliche o confidenziali (e.g. prezzi, sconti, margini, costi, quantità, capacità, investimenti, piani, volumi e strategie di investimento, profittabilità, programmi di attività e commercializzazione, programmi di ricerca e sviluppo dei prodotti o servizi, etc.).

SI DEVE:

1

Ricordare che un accordo anticoncorrenziale non deve essere necessariamente stipulato in forma scritta o essere vincolante per le parti, e che, pertanto, anche accordi conclusi verbalmente, oppure, sebbene mantenuti allo stato di bozza, di fatto applicati, sono idonei ad integrare un illecito antitrust.

2

Adottare le proprie decisioni commerciali in assoluta autonomia ed in maniera indipendente da quanto intendono fare i concorrenti.

3

Confrontarsi sempre con il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer, in via preventiva, per valutare la compatibilità, con le norme sulla concorrenza, delle iniziative contrattuali e delle ipotesi di partnership che si intendono prendere in considerazione.

4

Evitare qualsiasi contatto, diretto o indiretto, con società concorrenti, che implichi un possibile scambio di informazioni commerciali sensibili attinenti alle attività di Cellnex.

5

Valutare la natura potenzialmente sensibile delle informazioni dal punto di vista della normativa antitrust e l'eventuale legittimità di determinati scambi di informazioni con l'ausilio del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer.

6

Prima di prendere parte a qualsiasi riunione, comitato, gruppo di lavoro o tavolo cui partecipino operatori concorrenti, prendere visione dell'ordine del giorno, ove disponibile, e verificarne, eventualmente avvalendosi del supporto del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer, la conformità con il diritto della concorrenza, onde evitare che le riunioni possano costituire l'occasione per realizzare uno scambio di informazioni e/o per concludere accordi anticoncorrenziali. A seguito dell'incontro, verificare attentamente ciò che è stato discusso nel corso dello stesso e, in caso di incompatibilità con il diritto della concorrenza, consultare il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer.

7

Indicare e documentare sempre le fonti delle informazioni acquisite legittimamente, al fine di provare, ove si renda necessario, che il possesso di taluni dati (che potrebbero apparire commercialmente sensibili o riservati) non provenga da attività di confronto/coordinationo con operatori concorrenti.

Partecipazione ad associazioni di categoria / consorzi ed organismi similari

NON SI DEVE:



1

Partecipare – in qualunque veste o modalità, neppure passivamente – ad incontri con operatori concorrenti (siano essi svolti nell'ambito di occasioni istituzionali o in circostanze ufficiose) che abbiano ad oggetto la discussione e/o il confronto su informazioni commercialmente sensibili

2

Trasferire, ad associazioni o a soggetti terzi, informazioni aventi natura commerciale sensibile, al fine di consentire lo svolgimento di attività di market intelligence, studi, statistiche o benchmarking, senza preventiva verifica con il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer. Anche la mera adesione allo svolgimento delle suddette iniziative, sebbene promosso dall'associazione di categoria, deve avvenire previo confronto con il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer.

SI DEVE:

1

Partecipare a riunioni con rappresentanti di società concorrenti solo dopo aver verificato l'ordine del giorno, eventualmente avvalendosi del supporto del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer, e aver chiesto che di tali riunioni sia redatto un verbale.

2

Abbandonare la riunione qualora sorgano dubbi in merito alla piena conformità della discussione in corso con le norme che disciplinano la concorrenza (accertandosi che di tale decisione venga data adeguata evidenza nel verbale); informare il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer ed inviare una nota all'associazione in cui si dia menzione dell'accaduto.

3

Qualora sorgano dubbi circa la conformità con il diritto della concorrenza dell'attività svolta da un organismo associativo, effettuare i dovuti approfondimenti con il supporto del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer.

Scambio di informazioni commercialmente sensibili

NON SI DEVE:



1

Condividere informazioni commercialmente sensibili con i propri concorrenti, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato (i.e. e-mail, telefonate, incontri informali, riunioni ufficiali, social network, sistema di messaggistica privata, etc.). Generalmente, un'informazione è considerata essere commercialmente sensibile quando (i) non è di dominio pubblico; (ii) è recente (in linea di principio, trascorso un anno, un'informazione non si considera più recente); (iii) è sufficientemente precisa (ad esempio, non riporta un dato aggregato); (iv) è in grado, se conosciuta, di alterare la concorrenza e/o di fornire un vantaggio competitivo a chi ne viene a conoscenza.

2

Lasciare inevase e senza risposta e-mail provenienti da un concorrente ed aventi ad oggetto informazioni commercialmente sensibili, senza esplicitare il rifiuto a discutere di tali informazioni

SI DEVE:

1

Essere consapevoli che il rischio di uno scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili sussiste in qualsiasi contesto, privato o professionale.

2

Rifiutare di discutere argomenti che siano sensibili dal punto di vista commerciale, in qualsiasi contesto, con soggetti estranei all'organizzazione aziendale cui quegli argomenti si riferiscono, o che comunque, pur appartenendo a tale organizzazione industriale, non siano autorizzati a conoscere siffatti argomenti.

3

Se si ricevono tramite e-mail o altre forme di messaggio scritto (direttamente da un concorrente o anche da un soggetto terzo non concorrente) informazioni commerciali sensibili relative a uno o più concorrenti, rispondere per iscritto che non si è interessati a ricevere tali informazioni, chiedendo la cessazione immediata dell'inoltro di siffatti messaggi/e-mail e informare dell'accaduto il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer.

Sezione II

Abuso di posizione dominante

Le regole che seguono si applicano in quanto Cellnex è un soggetto in posizione dominante nel mercato nazionale delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili verso operatori terzi e rappresentano le principali fattispecie che si possono configurare nei rapporti con concorrenti o operatori MNO.

Ad essere vietata non è la posizione dominante in quanto tale, né la possibilità di trarre da questa il giusto profitto secondo il principio costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica; quanto piuttosto l'eventuale *abuso* di tale potere da parte del titolare di tale potere.

Da ciò deriva per Cellnex una "speciale responsabilità" che, da un lato, le impedisce di adottare comportamenti generalmente consentiti in un regime di libero mercato e, dall'altro, le impone scelte atte a non abusare del proprio potere economico a danno dei concorrenti.

Sebbene l'elenco di comportamenti abusivi previsti dalla legge non sia esaustivo, si possono generalmente dividere in due distinte categorie:

- i. gli *abusi di sfruttamento*, che comprendono le pratiche con cui l'impresa in posizione dominante realizza profitti sovracompetitivi, sfruttando il proprio potere di mercato nei confronti dei propri clienti. L'imposizione di prezzi eccessivamente elevati rappresenta l'esempio tipico di condotte rientranti in questa categoria;
- ii. gli *abusi escludenti*, vale a dire quelle strategie dirette a ostacolare le attività dei concorrenti, con lo scopo di monopolizzare il mercato: si pensi, ad esempio, all'attuazione di strategie di prezzo di carattere predatorio, di pratiche leganti o al rifiuto a contrarre.

Abusi di sfruttamento

Definizione di prezzi e altre condizioni commerciali

NON SI DEVE:



1

Applicare nei confronti di clienti distinti, per uno stesso bene o servizio, prezzi o altre condizioni contrattuali differenziati, in modo da configurare la realizzazione di trattamenti ingiustificatamente discriminatori (ogni differenziazione dovrà essere sorretta da fondate giustificazioni di natura commerciale e/o tecnica, salvo preventivo parere favorevole del *Responsabile del Programma di Compliance*

2

Applicare prezzi irragionevolmente elevati, che non siano adeguati ai servizi forniti e che non rispecchino il loro effettivo valore di mercato.

3

Richiedere corrispettivi per servizi non resi.

4

Applicare prezzi inferiori ai costi variabili medi.

5

Applicare prezzi inferiori ai costi totali medi, ma superiori ai costi variabili medi, laddove vi siano evidenze (ad esempio sulla base di documenti interni della società quali presentazioni, scambi di email, appunti manoscritti) che siffatta strategia di prezzo sia finalizzata ad escludere operatori concorrenti dal mercato (può essere invece consentito offrire prodotti e servizi al di sotto del prezzo di costo, purché si tratti di una misura di difesa a breve termine, diretta e appropriata in risposta all'attacco di un concorrente).

Abusi escludenti

Rifiuto a contrarre / attività discriminatoria

NON SI DEVE:



7

Rifiutare indebitamente la fornitura/erogazione (o limitare/rendere più onerosa la fornitura/erogazione) di servizi ad un determinato operatore MNO che si trovi nelle stesse condizioni di altri operatori MNO a cui, invece, il bene/servizio viene regolarmente fornito/erogato, senza alcuna limitazione e/o in assenza di oneri o condizioni specifiche. In particolare, il trattamento differenziato tra operatori MNO può essere giustificato solo a condizioni che tali operatori presentino delle differenze materiali in termini di profittabilità nel lungo periodo per il business di Cellnex.

Comportamenti fidelizzanti

NON SI DEVE:



7

Imporre obblighi di acquisto esclusivo oppure concedere sconti fidelizzanti agli operatori MNO subordinandoli però all'impegno, da parte del cliente stesso, ad acquistare prodotti/servizi per la totalità (o la parte prevalente) del proprio fabbisogno.

SI DEVE:

7

Richiedere l'approvazione preventiva del Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer prima di adottare una strategia commerciale che appaia particolarmente aggressiva (in quanto, ad esempio, si fondi sull'applicazione di prezzi sottocosto) o particolarmente vessatoria nei confronti di taluni operatori MNO (attraverso, ad esempio, l'applicazione di prezzi particolarmente elevati o condizioni contrattuali gravose).

Sezione III

Abuso di dipendenza economica

La presente sezione si applica a Cellnex qualora la Società sia in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi nei rapporti commerciali con i propri fornitori e con gli operatori MNO. Ciò si verifica quando questi non hanno una reale possibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti (c.d. "dipendenza economica").

NON SI DEVE:



- 1 Interrompere ingiustificatamente e bruscamente, senza congruo preavviso (per esempio, attraverso il recesso unilaterale e incondizionato dal contratto senza alcuna interlocuzione o comunicazione alla controparte), le relazioni commerciali in essere o le eventuali trattative con clienti o fornitori in posizione di dipendenza economica, eventualmente minacciando di porre in essere (o di astenersi dal porre in essere) comportamenti lesivi de (o favorevoli rispetto a) la posizione contrattuale e di mercato della controparte.
- 2 Modificare o imporre condizioni ingiustificatamente peggiorative, gravose, economicamente insostenibili o discriminatorie per la parte contraente in posizione di dipendenza economica (quali ad esempio, il recesso unilaterale e incondizionato dal contratto, obblighi di esclusiva particolarmente stringenti, modifiche unilaterali del contratto).
- 3 Rifiutare indebitamente la fornitura di beni da parte di un fornitore in posizione di dipendenza economica.

SI DEVE:

- 1 Consultare il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer al fine di ottenere chiarimenti, ove emergano dubbi, circa la sussistenza di una situazione di dipendenza economica in capo ad un'impresa cliente o fornitrice ed eventuali comportamenti che potrebbero essere qualificati come abusivi nei confronti di quest'ultima.
- 2 Consultare il Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer prima di intraprendere una negoziazione o trattativa commerciale nell'ambito della quale potrebbe emergere una situazione di dipendenza economica e che si riveli apparentemente vantaggiosa per Cellnex e particolarmente svantaggiosa per la controparte, al fine di individuare l'applicazione di condizioni contrattuali non gravose, eque o economicamente sostenibili.

Sezione IV

LINEE GUIDA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI NEL CONTESTO DEGLI ACCORDI DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 33

PREMESSA

L'art. 5 del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i. prevede che ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con altri operatori, anche concorrenti, allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, condividendo i costi di realizzazione ed evitando duplicazioni inefficienti (gli "**Accordi di Coordinamento**"). Tali accordi andranno negoziati nel rispetto delle Linee Guida dell'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni di cui all'Allegato A alla Delibera 452/22/CONS e saranno, per espressa previsione di legge, soggetti alla vigilanza dell'AGCM.

Considerato che:

- Cellnex sarà chiamata a negoziare e dare attuazione agli Accordi di Coordinamento con altri operatori concorrenti;
- la negoziazione e l'attuazione di siffatti accordi richiede necessariamente la condivisione di alcune informazioni commercialmente sensibili ("**Informazioni Sensibili**"); e
- la condivisione di informazioni di tale natura fra soggetti concorrenti richiede particolari accorgimenti per evitare ogni possibile violazione di legge, ivi incluse quelle poste a tutela della concorrenza;

le presenti Linee Guida sono finalizzate a fornire (i) alcune indicazioni generali secondo le quali lo scambio delle Informazioni Sensibili nel contesto degli Accordi di Coordinamento dovrebbe avvenire per non sollevare preoccupazioni concorrenziali (*Sezione B*); (ii) degli orientamenti operativi da seguire per l'individuazione delle Informazioni Sensibili (*Sezione C*); e (iii) alcune indicazioni pratiche che possono orientare e facilitare il lavoro delle parti nella negoziazione e attuazione degli Accordi di Coordinamento.

INDICAZIONI GENERALI

1. Le parti che intendono negoziare e/o dare attuazione ad un Accordo di Coordinamento (le "**Parti**") dovrebbero precedentemente sottoscrivere un documento per la gestione dei flussi di Informazioni Sensibili e per l'individuazione delle persone che possono avere accesso a tali informazioni ("**Protocollo**").
2. Le Parti dovrebbero limitare l'accesso e la diffusione delle Informazioni Sensibili a personale interno delle Parti (il "**Team di Negoziazione**") che (i) non ricopra incarichi connessi alla formazione dei prezzi o alla formulazione delle offerte di un *business* in concorrenza con quello dell'altra Parte; e (ii) si impegni a garantire la confidenzialità delle Informazioni Sensibili nel rispetto del Protocollo e la loro non divulgazione a membri esterni al Team di Negoziazione.
3. Il Team di Negoziazione dovrebbe avere accesso e scambiare Informazioni Sensibili in base a quanto è **rilevante e necessario** per discutere, analizzare e/o dare attuazione agli Accordi di Coordinamento.
4. Le Informazioni Sensibili devono essere **condivise solo con il Team di Negoziazione**. In particolare, le Informazioni Sensibili **non devono essere condivise**:
 - a. né con **personale delle Parti** non appartenente Team di Negoziazione;
 - b. né con **terze parti**, ivi inclusi i rispettivi clienti delle Parti, a meno che alcune Informazioni Sensibili non siano **strettamente necessarie** alla predisposizione e all'attuazione di contratti di accesso all'infrastruttura fra le Parti e i propri clienti. Tale circostanza dovrebbe essere valutata dai membri del Team di Negoziazione di concerto con l'*Antitrust Compliance Officer* di Cellnex.
5. Fatto salvo quanto sopra, resta inteso che i membri del Team di Negoziazione potranno informare il *management* delle Parti in merito ai progressi delle attività di valutazione e/o potenziale collaborazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo.
6. Le Informazioni Sensibili dovrebbero essere condivise fra i componenti del Team di Negoziazione nel contesto di un ambiente virtuale protetto e sicuro, come una **Virtual Data-Room** a cui solo i membri di suddetto team abbiano accesso. Lo scambio di documenti contenenti Informazioni Sensibili via e-mail o attraverso altri sistemi non protetti potrebbe prestarsi a rischi di disseminazione, anche involontaria, di Informazioni Sensibili al di fuori del Team di Negoziazione.
7. I dati e le informazioni che **non sono qualificabili come Informazioni Sensibili** possono essere condivisi anche all'esterno del Team di Negoziazione, sia fra le Parti che con terze parti, ivi inclusi i rispettivi clienti delle Parti.
8. Dovrebbe essere onere di ciascuna Parte, salvo diversi patti previsti nel Protocollo, individuare i documenti contenenti Informazioni Sensibili. A tal fine, i documenti che contengono Informazioni Sensibili dovrebbero essere contrassegnati tramite la marcatura "*Team di Negoziazione Only*" per segnalarne la sensibilità.
9. Nel caso in cui, inavvertitamente e involontariamente, le Informazioni Sensibili siano state rivelate a soggetti esterni al Team di Negoziazione, il documento contenente le Informazioni Sensibili deve essere restituito o distrutto immediatamente, sia esso cartaceo o in formato digitale.
10. In caso di dubbi relativi all'eventuale presenza di Informazioni Sensibili in un documento che si intende condividere all'esterno del Team di Negoziazione, si raccomanda di **contattare l'Antitrust Compliance Officer di Cellnex**.

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI

1. Un'informazione è commercialmente sensibile se, ove conosciuta, costituisce o potrebbe costituire il presupposto di una modifica della condotta commerciale del destinatario, con potenziali effetti sulla concorrenza.
2. Le domande di seguito riportate possono aiutare a identificare le Informazioni Sensibili:
 - a. L'informazione è suscettibile di alterare la concorrenza o può danneggiare economicamente una delle due parti, anche solo in termini reputazionali? In generale, ciò avviene quando un'informazione, ove conosciuta, consentirebbe a chi ne ha la disponibilità di prevedere con maggiore precisione la condotta commerciale di una società o le relazioni che la stessa ha con i clienti o, in ogni caso, ridurrebbe in altro modo l'incertezza tipica del mercato.
 - b. L'informazione è di dominio pubblico? Se sì, la sua divulgazione non desta criticità concorrenziali.
 - c. L'informazione è storica e/o aggregata? In termini generali, l'informazione è prudenzialmente considerata storica ove relativa a dati di 12 mesi precedenti il momento in cui è divulgata. L'informazione, invece, è aggregata quando non è possibile risalire al dettaglio relativo alla singola società (ad esempio, sono aggregati i dati sui valori delle vendite complessive all'interno di un dato mercato rilevante, senza che sia specificato il dato individualizzato per ogni singola società o per ogni sotto-segmento di mercato).

INDICAZIONI PRATICHE SULLA GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

1. La seguente tabella fornisce indicazioni pratiche su quali categorie di informazioni, nel contesto della negoziazione e successiva attuazione di accordi per il coordinamento di opere di genio civile ed accesso alle infrastrutture di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e s.m.i., (i) possono essere divulgate all'esterno del Team di Negoziazione, (ii) devono essere condivise soltanto con i membri del Team di Negoziazione; e (iii) non devono mai essere condivise con soggetti concorrenti.
2. Tali indicazioni sono fornite a mero titolo di esempio e non sono, pertanto, da considerarsi esaustive e pertanto oggetto di possibili integrazioni e/o modifiche. Prima di condividere qualsiasi informazione con i Concorrenti, Cellnex dovrebbe valutare, secondo le Linee Guida per l'Individuazione delle Informazioni Sensibili fornite alla Sezione C, se questa possa rientrare nella categoria delle Informazioni Sensibili e, quindi, debba essere condivisa solo con il Team di Negoziazione secondo quanto previsto dal Protocollo.

Informazioni che possono essere divulgate al di fuori del Team di Negoziazione	Informazioni che dovrebbero essere accessibili attraverso una VDR <u>esclusivamente</u> al Team di Negoziazione	Informazioni che non dovrebbero <u>mai</u> essere condivise con concorrenti
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni o documenti di pubblico dominio (per esempio, bilanci o relazioni finanziarie) • Informazioni storiche (i.e. risalenti a più di 12 mesi o comunque non più attuali) e comunque non oggetto di specifico NDA (salvo verifica dell'efficacia temporale) • Informazioni o dati tecnici, come progetti o planimetrie dei siti o dettagli degli impianti da realizzare • Documenti che contenevano Informazioni Sensibili e che sono stati sottoposti a processi di desensibilizzazione² • Documenti relativi alla compliance (ad esempio, l'informativa sui rischi specifici ex d.lgs. 81/2008) 	<ul style="list-style-type: none"> • Termini e condizioni dell'offerta commerciale alla base dell'accordo per il coordinamento ex d.lgs. 33/2016 • Altre informazioni di natura commerciale, qualora necessarie e strettamente pertinenti alla negoziazione e attuazione dell'accordo • Informazioni dettagliate sui singoli siti (e.g. stato, ubicazione, capacità, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni non pertinenti o necessarie alla negoziazione / attuazione dell'Accordo di Coordinamento • Informazioni dettagliate su offerte, proposte o trattative in corso o contratti con clienti o fornitori • Dati attuali e futuri relativi ai prezzi, strutture di prezzo, fatturati, sconti, contributi o margini/profitti specifici relativi ai clienti o politiche di prezzo • Informazioni riguardanti le strategie commerciali o progetti di investimento • Dati sulle tecnologie di proprietà della società o su segreti commerciali

Sezione V

ISPEZIONI E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ ANTITRUST

² Per tale dovendosi intendere qualsiasi processo volto ad annullare materialmente la componente commercialmente sensibile di un'informazione. Ciò può, per esempio, avvenire mediante processi di aggregazione delle informazioni, oppure tramite la preparazione di estratti, sintesi o relazioni privi di dati individualizzati per ogni singola impresa.

Tra gli obblighi di Cellnex rientra anche quello di collaborazione con le Autorità Antitrust in caso di avvio di procedimenti istruttori e a fronte dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dall'ordinamento.

Le Autorità Antitrust possono svolgere ispezioni a sorpresa presso le sedi delle imprese, allo scopo di ricercare informazioni utili ai fini della propria attività istruttoria, laddove abbiano il sospetto che sia stato commesso un illecito ai sensi della normativa antitrust. Nello svolgimento di tali ispezioni:

A. I funzionari delle Autorità Antitrust possono:

1. accedere (e apporre sigilli) a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese nei cui confronti si svolge l'ispezione, nonché, ove sussistano ragioni per ritenere che alcuni documenti inerenti all'azienda utili per provare l'infrazione siano conservati altrove, accedere a tali locali, compresi – previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria – il luogo di residenza o domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese interessate¹;
2. esaminare ed estrarre copia, sotto qualsiasi forma, di tutti i documenti utili ai fini dell'istruttoria;
3. richiedere informazioni e spiegazioni orali, verbalizzando le risposte.

B. I funzionari delle Autorità Antitrust non possono:

1. avere accesso alla corrispondenza intercorsa tra le imprese e i loro legali (c.d. *legal privilege*);
2. formulare richieste di informazioni la cui risposta potrebbe comportare l'ammissione di un'infrazione (c.d. divieto di autoincriminazione).

Il personale che si trovi coinvolto un'ispezione da parte delle Autorità Antitrust dovrebbe quindi conformarsi alle seguenti indicazioni:

C. All'arrivo dei funzionari delle Autorità Antitrust occorre:

1. Informare prontamente il responsabile dell'area interessata dall'ispezione nonché il *Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer* e la Funzione Legale, i quali dovranno recarsi al più presto presso gli uffici interessati per assistere all'intero accertamento ispettivo. I funzionari, tuttavia, non hanno l'obbligo giuridico di attendere l'arrivo di questi soggetti per dare inizio all'ispezione;
2. verificare l'identità dei funzionari e i provvedimenti che li autorizzano ad eseguire l'ispezione, acquisendo copia di tutta la documentazione esibita. Il provvedimento di ispezione deve indicare chiaramente l'oggetto, lo scopo e i destinatari dell'ispezione. Se tra i destinatari dell'ispezione non figurerà espressamente Cellnex, l'ispezione non potrà avere luogo.

NEL CORSO DELL'ISPEZIONE SI DEVE:

- 1 Non ostacolare i funzionari
- 2 Consentire ai funzionari l'accesso a tutta la documentazione richiesta, purché pertinente rispetto all'oggetto dell'ispezione;
- 3 Opporsi educatamente alle richieste dei funzionari di esaminare la corrispondenza intercorsa con i legali esterni indicando che tali documenti sono coperti dal legal privilege;
- 4 Non modificare, rimuovere o distruggere documenti;
- 5 Prendere nota di tutti i documenti e le informazioni richiesti dagli ispettori, nonché delle risposte fornite.

AL TERMINE DELL'ISPEZIONE SI DEVE:

- 1 Ottenere dai funzionari copia del verbale di ispezione, in cui devono essere indicati tutti i documenti acquisiti dagli ispettori, facendo attenzione a verificare il contenuto del verbale di ispezione prima di sottoscriverlo;
- 2 Richiedere che eventuali domande vengano trattate nell'ambito di una richiesta di informazioni scritta, soprattutto laddove siano complesse e abbiano natura sostanziale.

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' ANTITRUST IN APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI:

In forza del provvedimento n. 29717 del 15 giugno 2021 nell'ambito della concentrazione C12358 – Cellnex Italia/CK Hutchinson Networks Italia, l'AGCM ha imposto a Cellnex impegni della durata di 7 anni implicanti, tra l'altro, alcuni obblighi nei confronti degli operatori MNO e un rapporto di collaborazione con un Monitoring Trustee.

SI DEVE:

1. collaborare con l'Autorità Antitrust che ha imposto gli impegni;
2. collaborare con il Monitoring Trustee incaricato di monitorare il rispetto degli impegni.

Modifiche del documento

Version	Elaborate by	Department	Validity	Changes
1		Regulatory Affairs	15/12/2023	Prima Emissione
2	M. Cristina Calandrini	Regulatory Affairs	23/05/2024	Aggiornamento contenuto e adattamento al format del Gruppo
3	M. Cristina Calandrini	Regulatory Affairs	17/07/2024	Aggiornamento nel testo: "Compliance Antitrust Officer" con "Responsabile del Programma di Compliance Antitrust o Antitrust Officer"